



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 45 DEL 17/12/2025

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31.12.2024 (art.20 del Dlgs 175/2016).

L'anno duemilaventicinque il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 18:00 nella sala consiliare "Fossati" presso l'Ex Palazzo Comunale, in Largo Matteotti n° 7, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D. Lgs. n. 267/2000, vengono oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

COMPONENTE			Presente	Assente
1.	CHIMINI CHIARA	Sindaco	X	
2.	CAMPANARDI ALESSIO	Consigliere	X	
3.	GOI VITTORIA	Vice Sindaco	X	
4.	CALDANA DOMENICO	Consigliere	X	
5.	BOMBARDIERI MONICA	Consigliere	X	
6.	TALLON CINZIA	Consigliere	X	
7.	LANFRANCHI IOLANDA	Consigliere	X	
8.	DANESI FERNANDO	Consigliere	X	
9.	GAIONI MARCO	Consigliere	X	
10.	BENEDETTI ERMANNIO	Consigliere	X	
11.	ANDREOLI ANDREA	Consigliere	X	
12.	FRANCHINI GIULIA	Consigliere		X
13.	BASILE MARCO	Consigliere		X
Totale			11	2

Assiste il Vice Segretario Comunale Dott.ssa **VENTURINI NADIA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la signora **TALLON CINZIA**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta stessa ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

N. 45/C.C. del 17/12/2025

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31.12.2024 (art.20 del Dlgs 175/2016).

Uditi gli interventi dei partecipanti al Consiglio Comunale di seguito riportati:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Passiamo al punto n. 7: "Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31-12-2024 (art. 20 del D.Lgs. 175/2016). La parola all'assessore Campanardi.

ASSESSORE CAMPANARDI

Anche qui solito adempimento annuale e, come sempre, le Amministrazioni debbono provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, individuando quelle che debbono essere mantenute oppure quelle oggetto di razionalizzazione. L'obiettivo della normativa è la riduzione delle partecipazioni societarie che non sono indispensabili al proseguimento delle attività istituzionali e che non hanno capacità di – in parole povere – stare in piedi da sole. Da questa verifica è emerso che non si prevede un nuovo Piano di razionalizzazione. Dalla ricognizione ordinaria, senza interventi di razionalizzazione, vi sono le sotto elencate partecipazioni, sia dirette che indirette. Le dirette sono Garda Uno, per il 3% più le indirette, ossia Acque Bresciane, Biociclo, AGS, Leno Servizi, La Castella, Garda Sociale per il 5,75% e la SET controllata al 51% dal Comune Toscolano Maderno, che risulta priva di dipendenti e ha nominato tre amministratori. Le motivazioni per il mantenimento della stessa sono già state esposte in sede di rilevazione espressa da parte del MEF, relativamente alla revisione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2017. La SET Srl è già stata oggetto di politiche di contenimento dei costi e l'attuale assetto societario consente alla compagine sociale Comune di Toscolano Maderno al 51% e A2A SpA al 49%, di essere rappresentata nel Consiglio di Amministrazione e alla Società di produrre utili. L'analisi di Bilancio della Società evidenzia, inoltre, un'ottima solidità patrimoniale: patrimonio netto totale delle passività 88%, con riserve disponibili per euro 1.867.410. Abbiamo poi alcuni casi particolari per le indirette, in questo caso di Garda Uno. La Società AGS (Azienda Global Service) Srl, controllata dal Comune di Provaglio di Iseo, che detiene il 51% del capitale sociale e pur rientrando nei vincoli relativi all'attività svolta ed alla struttura organizzativa, non rispetta il limite relativo al fatturato medio dell'ultimo triennio, che ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. d), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, deve essere almeno pari ad un milione di euro. Come riportato nelle relazioni tecniche per la revisione dal 31.12.2019 al 31.12.2023, Garda Uno ha sollevato sia il socio di maggioranza sia il management della Società, affinché venissero attivate una serie di azioni per il superamento della criticità esposta. Ad aggiornamento di quanto sopra, si comunica che in data 8 ottobre 2025 l'Amministratore Unico di AGS Srl ha trasmesso a Garda Uno una comunicazione avente per oggetto "Richiesta scioglimento rapporto sociale" e che è stato pertanto avviato il procedimento di scioglimento del rapporto sociale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 25 bis dello Statuto Sociale: euro 12.144. Le quote detenute da Garda Uno (49% del capitale sociale), verranno quindi cedute al Comune di Provaglio D'Iseo nel corso dei prossimi mesi. La Società La Castella Srl, presenta criticità in termini di numero di dipendenti minore al numero di amministratori e di fatturato medio del triennio inferiore al limite di un milione di euro. Alla data attuale il progetto per realizzare un impianto di deposito rifiuti speciali non è ancora concluso. In allegato è quindi disponibile per i consiglieri comunali. Abbiamo anche una relazione del CdA de La Castella Srl, che ripercorre tutti gli step, dal 2021 al 2025, della situazione generale. Alla data attuale non sussiste attività operativa, in quanto La Castella sta attendendo il giudizio della Corte Costituzionale riguardo la questione di legittimità costituzionale della legge con la quale la Regione Lombardia ha delegato alle Province l'emissione dei PAUR, che è il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale. Si consiglia quindi il mantenimento della partecipazione, in attesa che si concluda positivamente l'iter amministrativo connesso al rilascio della concessione. Su queste basi, quindi in continuità con gli esercizi precedenti, si ritiene opportuno il mantenimento delle partecipazioni in essere. Grazie!

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

La parola al capogruppo Andreoli.

CONSIGLIERE ANDREOLI

Intervengo brevemente, visto che di questo argomento parliamo tutti gli anni. Su questo punto ci asterremo, dal momento che comunque abbiamo già fatto, negli anni precedenti, ciò che è il senso di questa legge, cioè una revisione delle partecipate, quindi le partecipate che abbiamo sono semplicemente quelle sane. C'è il

discorso delle indirette di Garda Uno, che si sistemerà, però incide relativamente poco, per quanto ci riguarda. Grazie!

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Mi perdoni, capogruppo Andreoli, non ho capito però il voto di astensione. Le chiedo questo proprio perché non ho colto il motivo.

CONSIGLIERE ANDREOLI

Anche l'anno scorso abbiamo espresso questo voto di astensione in quanto noi, dall'esame dei documenti che possiamo avere, abbiamo questa visione. Ovviamente dall'interno sappiamo che le cose si possono vedere in modo più approfondito per cui, secondo noi, non ci sono elementi ostativi, però nemmeno la certezza di poter esprimere un voto favorevole in tutta serenità, quindi ritengo che sia comunque un voto fatto con cognizione di causa. Grazie!

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Mi interessava proprio il suo pensiero. A questo punto, se non ci sono altre richieste di intervento, pongo ai voti il punto n. 7. Il Consiglio approva a maggioranza, con 9 voti favorevoli e 2 astenuti. Pongo ai voti l'immediata eseguibilità della delibera. Il Consiglio approva a maggioranza, con 9 voti favorevoli e 2 astenuti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Toscolano Maderno con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29/09/2017 ha deliberato in merito a quanto sopra e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e resi disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Toscolano Maderno e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

RICHIAMATO inoltre il Dlgs 201/2022 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", ed in particolare l'art.30, che prevede che:

1. *I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.*
2. *La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.*

DATO ATTO che il Consiglio Comunale in data odierna, con deliberazione n. 44 ha provveduto ad approvare la Ricognizione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica 2024, e che qui si richiama quale appendice alla relazione tecnica allegata alla presente;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegata A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere favorevole reso dal Revisore Unico dei Conti;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli n. 9 (nove), astenuti n. 2 (due) e nessun contrario, resi da n. 11 (undici) Consiglieri presenti di cui 9 (nove) votanti in forma palese per alzata di mano, e quindi proclamati dal Presidente,

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2024 delle società in cui il Comune di Toscolano Maderno detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/06/2017 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, (allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riassuntiva delle schede di rilevazione (allegato B);
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione;
3. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'allegato A);
4. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.

Infine il Consiglio Comunale, al fine di rispettare le scadenze per l'inserimento dei dati relativi alla ricognizione nel portale ministeriale di riferimento, Con voti favorevoli n. 9 (nove), astenuti n. 2 (due) e nessun contrario, resi da n. 11 (undici) Consiglieri presenti di cui 9 (nove) votanti in forma palese per alzata di mano, e quindi proclamati dal Presidente,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il Vice Segretario Comunale
(Dott.ssa VENTURINI NADIA)

Il Presidente
(TALLON CINZIA)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate)